

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 882-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ANGELINI Nicola)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BRACCESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1962

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni Pracchia, Orsigna e Pontepetri del comune di Pistoia, con capoluogo nella frazione Pracchia e con la denominazione di Pracchia

ONOREVOLI SENATORI. — Come è stato rilevato in altre occasioni, ogniqualvolta si pone il problema della costituzione di nuovi Comuni si presenta il quadro della vita grama ed anemica cui potrebbero essere destinati, dato il peso delle funzioni che sempre più gravano su di essi ed il costo dei servizi. Perciò la costituzione di nuovi Comuni ci rende guardinghi; ma ciò non significa che dobbiamo opporci a qualsiasi costituzione o ricostituzione di essi, specialmente in considerazione della gloriosa tradizione in Italia del Comune, che è stato ed è propulsore di civiltà e di progresso, fattore di libertà e democrazia.

Vi è poi il precetto della Costituzione che all'articolo 5 riconosce e promuove le autonomie locali, e al secondo comma dell'articolo 133 demanda alla Regione la istituzione di nuovi Comuni o di modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Nelle more della costituzione delle regioni il riconoscimento potrà avvenire attraverso la volontà del Parlamento ed a mezzo di leggi speciali come nel caso presente in cui, per ragioni eccezionali, si ravvisa la necessità di costituzione del comune di Pracchia.

Il disegno di legge dell'onorevole collega senatore Braccesi, concernente la costituzione in Comune autonomo delle tre frazioni di Pracchia, Orsigna e Pontepetri del comune di Pistoia è accompagnato da una relazione abbastanza convincente.

Il distacco del Comune capoluogo venne richiesto nel giugno 1959 da 451 abitanti delle tre frazioni, rappresentanti la maggioranza delle popolazioni, sia per numero di contribuenti, che per entità delle contribuzioni.

I requisiti per la costituzione in comune autonomo si appalesano consistenti e giuste le ragioni.

La popolazione delle tre frazioni ascende a circa 2 mila abitanti e la loro distanza dall'attuale capoluogo di Pistoia è considerevole, essendo di chilometri 25 per Pracchia, di chilometri 21 per Pontepetri e di ben chilometri 30 per Orsigna. L'ampio territorio di esse si estende lungo la parte alta del fiume Reno, del torrente Orsigna, e verso la parte nord della provincia di Pistoia.

I mezzi di cui si servono gli abitanti delle frazioni per raggiungere il capoluogo sono disagiati per la perdita di tempo e la spesa che importano.

E, pur funzionando in Pracchia un ufficio distaccato di stato civile e anagrafe, occorre sempre recarsi al capoluogo per i contatti con altri Uffici (tributari, tecnici, eccetera) e per tante varie ragioni, mentre le altre due frazioni di Orsigna e Pontepetri sono prive anche di quell'Ufficio di stato civile e anagrafe.

Le frazioni medesime si trovano ad un'altezza di oltre metri 600 sul livello del mare, e nel loro territorio predomina lo sfruttamento dei boschi, mentre nella zona di Pistoia prevale l'agricoltura di pianura e collinare, con differenziazione di interessi e problemi economici, se non di vera e propria autonomia.

Non senza ragione il nuovo costituendo comune dovrebbe avere la denominazione di Pracchia, già sede nel 1700 di un Vicariato foraneo da cui dipendevano altre Parrocchie, e ben nota per le sue acque purissime ed il clima salubre, per cui aspira a svilupparsi come stazione climatica avendone tutti i presupposti e possedendo già una attrezzatura alberghiera confortevole e di rilievo molto apprezzata tanto nella provincia di Firenze, come in quella di Bologna.

Inoltre a Pracchia funzionano alcune industrie, sia per il taglio che per la lavorazione del legno (quattro a Pracchia, una ad Orsigna ed un'altra a Pontepetri) sia per l'imbottigliamento delle acque, nonchè due stabilimenti per costruzioni di motori a scoppio e di motopompe per irrigazione.

Dalla relazione che accompagna il disegno di legge in esame e dalle notizie statistiche sui tributi comunali (estratto dal bilancio di previsione) si desume che, dal punto di vista finanziario, l'istituendo Comune di Pracchia poteva contare fin dal 1959 su oltre lire 14 milioni di entrate, senza ricorrere all'applicazione di supercontribuzioni per cui, adeguando accortamente le spese, il nuovo Comune potrebbe avere l'autosufficienza finanziaria.

La maggioranza della 1^a Commissione, contrariamente al giudizio espresso da alcuni suoi componenti, confortata però dal parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo, ha votato l'approvazione della proposta; senonchè, essendo intervenuta la ri-

chiesta regolamentare di rimessione in Aula, è doverosamente obbligata a prospettare tale favorevole decisione alla considerazione degli onorevoli colleghi chiedendo loro di approvare le decisioni adottate.

ANGELINI Nicola, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le frazioni di Pracchia, Orsigna e Pontepetri sono distaccate dal comune di Pistoia e costituite in Comune autonomo, con capoluogo nella frazione Pracchia e con la denominazione di Pracchia.

Art. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Pistoia e di Pracchia verrà disposta con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno.

Il prefetto di Pistoia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, al regolamento dei rapporti

patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pistoia e di Pracchia, nonchè alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pistoia.

È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organi secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Pistoia, che sarà inquadrato negli organici del comune di Pracchia, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.